



Università Telematica “PEGASO”

**CORSO INTENSIVO DI QUALIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO
(ALFO320)**

PROJECT WORK:

**La normativa nazionale sull'educatore
professionale ed il suo ruolo nel contesto scolastico:
L'assistente all'autonomia e alla comunicazione.**

ANDREA GIUSTI

Matricola AF3207843

Indice

Introduzione	Pag. 3
CAPITOLO I – La normativa nazionale sull’educatore professionale	4
1.1 L’educatore professionale socio-sanitario	4
1.2 L’educatore professionale socio-pedagogico	6
1.3 Note sul corso intensivo per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico	10
1.4 L’inquadramento contrattuale dell’educatore professionale nel CCNL delle Cooperative Sociali	13
CAPITOLO II – L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione	15
2.1 La legge quadro 328/2000 ed i servizi educativi integrati in ambito scolastico	15
2.2 Le procedure di attivazione dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione	17
2.3 Le mansioni e le potenzialità dell’educatore professionale socio-pedagogico in ambito scolastico	19
CAPITOLO III – Alcune criticità	21
3.1 La sovrapposizione dei ruoli e delle mansioni con altre figure interne alla scuola	21
3.2 I diversi inquadramenti professionali dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione	25
3.3 Il ruolo dell’educatore all’interno del GLO e nella stesura del PEI	26
CONCLUSIONI – Buone prassi e futuro dell’educatore scolastico	29
Bibliografia e riferimenti normativi	32

Introduzione

Sono ormai più di dieci anni che con passione e dedizione lavoro in qualità di educatore soprattutto in contesto scolastico, anche se in questi anni ho acquisito esperienza anche in servizi quali: servizio educativo domiciliare, centri estivi, centri diurni, incontri protetti, tossicodipendenza, ecc.

La legge finanziaria 205/2017 (detta legge Iori) è intervenuta a dare ordine alla mia figura professionale, definendone il quadro formativo, l'accesso alla qualifica professionale, i ruoli e le mansioni.

La legge è solo il primo *step*, in attesa che sulla figura dell'educatore intervengano ulteriori azioni politiche e sociali atte a sanare le ampie incongruenze e differenziazioni sul territorio, nella definizione del profilo professionale, nell'inquadramento retributivo, nei ruoli e nelle mansioni.

Il corso intensivo e l'elaborazione di questo *project work* sono stati per me un'occasione per riflettere e prendere coscienza dell'importanza del mio ruolo professionale.

Per dare ulteriore forma a questa presa di coscienza, ho scelto di proporre un lavoro che vada a descrivere l'attuale assetto normativo della figura dell'educatore, con riferimento al contesto scolastico, per poi darne una lettura critica in merito alle potenzialità ed alle problematiche attuali, ed infine volgere lo sguardo a quelle che potrebbero essere le soluzioni migliori per il futuro, in termini di buone prassi e ulteriori interventi normativi.

Nel primo capitolo cercherò di descrivere in maniera sintetica l'attuale assetto legislativo in cui sono inquadrati *l'educatore professionale socio-sanitario* e *l'educatore professionale socio-pedagogico*.

Nel secondo e terzo capitolo approfondirò la figura *dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione*, figura professionale con cui è inquadrato *l'educatore professionale socio-pedagogico* in ambito scolastico. L'approfondimento individuerà i riferimenti normativi connessi, il ruolo e le mansioni, per poi proporre una analisi critica sulle potenzialità e sulle principali criticità.

Infine prenderò in esame la figura dell'*educatore di plesso* (o di Istituto), attualmente implementato nel contesto bolognese, presentandolo come buona prassi estendibile oltre ai confini regionali.

Per ultimo darò uno sguardo sul futuro dell'educatore scolastico, descrivendo i contenuti del DDL. 1319/2020, che vorrebbe istituire la figura dell'*educatore scolastico*.

- CAPITOLO I -

La normativa nazionale sull'educatore professionale

L'art. 12 della L.328/2000 definisce i profili professionali delle figure professionali sociali, ed i percorsi universitari di formazione (comma 2, lett. a).

In questo capitolo definiremo, da un punto di vista normativo, quali siano le specificità, i ruoli, le mansioni ed i diversi percorsi di formazione professionale tra *l'educatore professionale socio-sanitario* e *l'educatore professionale socio-pedagogico*.

1.1 L'educatore professionale socio-sanitario.

La denominazione di **educatore professionale**, prima della famigerata legge finanziaria L.205/2017 (1), detta sommariamente **legge Iori**, era afferente esclusivamente al profilo riconosciuto dal D.M. 520/1998 del **Ministero della Sanità**.

Con la finanziaria vengono invece a coesistere due branchie formalmente separate attinenti alla figura dell'educatore professionale: l'educatore socio-sanitario e l'educatore socio-pedagogico.

Per quanto riguarda l'**educatore socio-sanitario** rimane vigente il decreto ministeriale **D.M. 502/1992** (2) che, in attuazione dell'art.6, comma 3, definisce le figure professionali da formare ed i relativi profili professionali per le aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ritenendo di individuare la figura dell'educatore professionale e del relativo profilo professionale definendolo come:

“L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.”

Ad oggi l'educatore professionale è quindi inserito tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (**TSRM-PSTRP**).

La **formazione universitaria** è consentita all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di scienze dell'educazione, psicologia e sociologia (art. 3, D.M. 520/1998).

Il percorso universitario specifico per l'educatore professionale socio-sanitario è la laurea triennale in **educazione professionale (classe di laurea L/SNT/2)** che abilita ad operare all'interno delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, previa iscrizione all'apposito albo professionale (come stabilito dalla **L. 3/2018**).

Con **D.M. 9 Agosto 2019**, è stato possibile iscriversi, tramite sanatoria, agli **elenchi speciali ad esaurimento** (che sono stati attivi fino al 31.12.2019) allo scopo di accorpate all'albo professionale quegli educatori che abbiano maturato almeno 36 mesi di esercizio professionale, anche

¹ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

² Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

non continuativi, certificati negli ultimi 10 anni (2008-2018).

Il **DPCM 26 Luglio 2011** ha infine formalmente escluso alcuni titoli accademici dalla possibilità di esercizio della professione di educatore professionale in area socio-sanitaria, tra cui i titoli rilasciati dalle facoltà di Scienze dell'Educatione, Scienze della Formazione e Pedagogia.

Art. 6. "Titoli esclusi dalla procedura di valutazione"

Let. k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (art.6, lett. k, DPCM 26 Luglio 2011).

Il ruolo e le mansioni dell'educatore socio-sanitario si riferiscono alla redazione/realizzazione di progetti educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà.

L'ISTAT codifica la professione come segue (Codice ISTAT 3.2.1.2.7 - Educatore Professionale):

3.2.1.2.7 – Educatori professionali

"Le professioni comprese in questa unità attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività".

L'esercizio della professione di Educatore professionale è regolamentata dalle leggi dello Stato". (www.professioni.istat.it)

Ricapitolando gli **ambiti di intervento** specifici sono:

- progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una équipe multidisciplinare;
- ambito educativo-relazionale per il recupero della quotidianità;
- ambito per il reinserimento psico-sociale;
- ambito dell'autonomia;
- collaborazione con i servizi socio-sanitari.

1.2 L'educatore professionale socio-pedagogico.

La **Legge Iori** introduce le figure di **educatore professionale socio-pedagogico** e di **pedagogista**, raccordando le **competenze** di tali figure alle indicazioni ed obiettivi espressi dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 Marzo 2000 ⁽³⁾ (sul tema della nuova strategia economia e sociale basata sulla conoscenza) e alle Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 Maggio 2009 (sul quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione - ET 2020 ⁽⁴⁾).

In base a tali indicazioni di indirizzo comunitario sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni ed i sistemi di validazione degli apprendimenti, in base al concetto di 'apprendimento permanente', definito come *“qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale”* (art.2 del D.Lgs. 13/2013 ⁽⁵⁾).

³“MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO INVESTENDO NELLE PERSONE E COSTRUIENDO UNO STATO SOCIALE ATTIVO:

“24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere impernate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.”

“Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi”

“25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti.” (estratto dal rapporto del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 Marzo

2000)(https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm#:~:text=CONCLUSIONI%20DELLA%20PRESIDENZA,-I.&text=Il%20Consiglio%20europeo%20ha%20tenuto,un'economia%20basata%20sulla%20conoscenza.)

⁴ *“Il quadro ET 2020 offre l'opportunità di sviluppare le migliori pratiche in materia di politica dell'istruzione, raccogliere e diffondere conoscenze e promuovere riforme della politica in materia di istruzione a livello nazionale e regionale. Il quadro si basa sull'approccio dell'apprendimento permanente. Si riferisce quindi ai risultati scolastici e accademici, dall'istruzione della prima infanzia a quella superiore e professionale, e abbraccia quindi l'apprendimento in tutti i contesti: convenzionale, non convenzionale e informale.*

Il quadro strategico ET 2020 persegue i seguenti quattro obiettivi comuni dell'UE:

- *fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà*
- *migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione*
- *promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva*
- *incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione”*. (https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it)

⁵ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

FOCUS SULLA LEGGE 'IORI':

Legge 205/2017, comma 594.

“594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale ...”

In prima istanza vengono definiti il ruolo, le mansioni e gli **ambiti di intervento** degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, i quali “operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali” in ambito:

- educativo e formativo;
- scolastico;
- socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti socio-educativi);
- presso servizi e presidi socio-sanitari (limitatamente agli aspetti socio-educativi);
- famiglia;
- genitorialità;
- culturale;
- giudiziario;
- ambientale;
- sportivo e motorio;
- integrazione e cooperazione internazionale.

In particolare all'educatore professionale socio-pedagogico sono associati compiti di programmazione, co-progettazione, attuazione, gestione, valutazione di azioni educative e formative all'interno di servizi pubblici, privati e rivolti ai singoli soggetti.

Il pedagogo si occupa di progettare, organizzare, coordinare, monitorare e valutare gli interventi in ambito pedagogico, formativo ed educativo, nei servizi pubblici e privati, oltre alla possibilità della libera professione.

La professione di educatore socio-pedagogico e pedagogo rientra all'interno delle **professioni intellettuali non ordinistiche** (L.4/2013⁶), differenziandosi in maniera sostanziale dalla professione di educatore socio-sanitario che prevede un albo professionale, in quanto è formalmente una professione tecnica della riabilitazione.

Ne consegue che la professione di educatore socio-pedagogico è caratterizzata da autonomia

⁶ L.4/2013, Art.1, comma 2 - “*Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie ((e relative attività tipiche o riservate per legge)) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.*

scientifico e responsabilità deontologica⁷, e la figura professionale di **Pedagogista** è indicata come figura apicale con competenze e responsabilità formalmente superiori.

In questo quadro professionale la normativa vigente consente l'**esercizio della professione** di educatore professionale socio-pedagogico solo a chi possiede le qualifiche attribuite all'esito di un percorso di studi universitari specificatamente delineato e certo.

La **formazione universitaria** per l'abilitazione alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è unicamente attribuita al corso di studi triennale in "Scienze dell'Educazione" (L-19).

I corsi di laurea magistrali per l'acquisizione della qualifica di pedagogista sono invece la LM-50, LM-57, LM-85 o LM-93.

FOCUS LEGGE 'TORI':

Legge 205/2017, comma 595

“595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education”.

Le lauree triennali (quindi la L-19) e le conseguenti abilitazioni professionali sono referenziate al **Livello 6** delle qualifiche secondo il **“Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente” (EQF- European Qualifications Framework⁽⁸⁾)**, come indicato nella Raccomandazione 2017/C-189/03 del Consiglio Europeo del 22 Maggio 2017, che standardizza a livello dell'Unione Europea il raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative assimilabili ad un percorso di laurea di primo livello.

Alla figura del pedagogista è assegnato il Livello 7 del EQF, poiché la laurea magistrale è un diploma accademico universitario di secondo livello.

⁷L'ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) ha elaborato “IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE”, definendo il principio di Professionalità come:

“LA PROFESSIONALITÀ.”

“Quello della professionalità è un principio etico primario dal quale sottendono tutti gli altri principi. Nell'assunzione del ruolo d'E.P., si presuppone il possesso di un sapere teorico e pratico, l'acquisizione di metodi e di tecniche specifiche riconosciute dalle leggi vigenti e, inoltre, la padronanza e lo sviluppo di attitudini personali. Respingendo il concetto di "vocazione" nel suo significato religioso, l'E.P. dovrebbe possedere, oltre al Titolo Professionale specifico, qualità personali che si possono definire idonee per l'esercizio della sua professione: che sia una persona matura, responsabile, aperta e flessibile nelle idee e nelle azioni, con una buona autostima, equilibrata e con un grado d'autocontrollo importante; dovrebbe essere consapevole delle sue capacità e dei suoi limiti, dovrebbe saper mantenere l'ottimismo, la pazienza, la consapevolezza, la distanza emotiva nell'affrontare problemi in situazioni spesso difficili e frustranti.”

(<https://www.anep.it/anep/allegati/file/Documenti%20ANEP/Codice%20Deontologico,%20Udine%202015.pdf>).

⁸*“L'EQF è un quadro basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualifiche, che funge da strumento di "traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualifiche. Tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualifiche delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi.*

L'EQF comprende tutti i tipi e tutti i livelli di qualifiche e l'uso dei risultati dell'apprendimento rende chiaro ciò che una persona sa, capisce ed è in grado di fare. Il livello aumenta in funzione della competenza, il livello 1 è il più basso e l'8 il più alto. ... L'EQF è stato istituito nel 2008 e successivamente riveduto nel 2017”.

(<https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf>)

Ciò significa che il pedagogo è un professionista di livello apicale e può dirigere strutture o servizi educativi, mentre l'educatore, di livello 6, può coordinare gruppi di lavoro.

<p>Livello 6 (**) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:</p>	<p>Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi</p>	<p>Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio</p>	<p>Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi</p>	<p>Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea</p>
<p>Livello 7 (***) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:</p>	<p>Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all'intersezione tra ambiti diversi</p>	<p>Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi</p>	<p>Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi</p>	

Illustrazione 1 tratta da: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 2017 (2017/C 189/03) (<https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/Legal%20text-IT.pdf>)

Sono state previste alcune gradualità di accesso alla qualifica professionale legate all'anzianità di servizio, per chi sta o abbia svolto la professione di educatore non professionale.

I commi 597 e 598 della legge finanziaria prevedono in tal senso due possibilità:

1) La legge L.205/2017, alla data di introduzione, ha garantito l'acquisizione automatica della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di educatore, a condizione che, alla medesima data, abbiano:

- 50 anni di età ed almeno 10 anni di servizio anche non continuativi;
- almeno 20 anni di servizio anche non continuativi ⁽⁹⁾.

Per queste categorie si è ritenuto che la lunga esperienza acquisita sul campo sia pragmatica condizione sufficiente a garantire il raggiungimento di competenze ed abilità comparabili alle competenze formali della professione, oltre a dare conto dell'età anagrafica dei lavoratori suddetti, risparmiando ad essi costi e dispendio di tempo in corsi professionali di base poco spendibili lavorativamente e che non garantirebbero un avanzamento formativo legato all'esperienza acquisita.

2) In via transitoria l'ingresso alla professione e la conseguente qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è raggiungibile attraverso il superamento di un **corso intensivo di formazione** di complessivi 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) conseguibili all'interno di corsi di alta formazione e formazione permanente, costituiti appositamente dagli Atenei nazionali ed all'interno dei dipartimenti e Facoltà di Scienze dell'educazione e della Formazione.

L'iscrizione al corso deve avvenire entro tre anni dalla entrata in vigore della legge L.2015/2017 (triennio 2018-2020) e l'accesso è consentito esclusivamente ad alcune categorie di lavoratori/educatori, che all'entrata in vigore della legge siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro, oppure tramite autocertificazione dell'interessato a norma di legge;
- abbiano un diploma di indirizzo magistrale rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da

⁹ L.205/2017, comma 598.

un istituto magistrale o da una scuola magistrale¹⁰.

Infine il comma 599 tutela i soggetti che, all'entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno dodici mesi anche non continuativi (previa documentazione o autocertificazione), stabilendo che essi non possano essere licenziati o retrocessi nelle mansioni, anche se non in possesso di qualifica di educatore socio-sanitario o socio-pedagogico.

Questi soggetti potranno quindi continuare a svolgere il lavoro nel medesimo servizio e presso l'attuale datore di lavoro anche senza laurea, ma concretamente potrebbero in futuro non poter essere assunti da altro ente o datore all'interno di servizi che prevedano la qualifica universitaria.

Il comma 599 ha l'evidenza di rendere la legge costituzionalmente corretta e non lesiva del diritto al lavoro dei soggetti che rientrano nella casistica definita dalla legge.

1.3 Note sul corso intensivo per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Il *Consiglio Universitario Nazionale* (C.U.N.), organo elettivo rappresentante il sistema universitario, il 3 Luglio 2018 ha dato proprio parere sull'art. 1, comma 597 della L. 2015/2017, in risposta alla richiesta del DGSSIFS (MIUR) – ufficio 6 (*Dir. Gen. Studente, Sviluppo, Internazionalizzazione, Formazione Superiore*), al fine di dare indicazioni agli Atenei in merito a quali contenuti formativi dovessero essere ricompresi all'interno dei corsi intensivi di qualificazione interni alla classe di Laurea L-19.

Il CUN ha posto l'attenzione sulla necessità di intervenire sulla questione del reclutamento e della formazione degli educatori, per *“sanare, a livello nazionale, situazioni di ambiguità e disorganicità generate da un pluriennale vuoto normativo nel quale hanno trovato spazio disposizioni difformi sul territorio nazionale, soprattutto sul piano del riconoscimento dei titoli ritenuti validi ai fini dello svolgimento di attività educativa professionale in molti ambiti strategici per il Paese, tanto nei servizi pubblici quanto nei servizi privati”*¹¹.

Rispetto ai contenuti formativi il CUN tiene conto della tabella della attività formative della classe L-19, in modo da garantire le conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle Scienze dell'educazione, conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, oltre a competenze progettuali e pedagogiche.

¹⁰ L.205/2017, comma 597.

¹¹ <https://www.cun.it/attivita/sessione/232/parere/parere-del-3-07-2018>

Corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" (ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601)

Ambiti disciplinari	Settori Scientifico-disciplinari	CFU
<i>Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche</i>	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	32
	M-PED/02 Storia della pedagogia	
	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	
	M-PED/04 Pedagogia sperimentale	
<i>Discipline psicologiche</i>	M-PSI/01 Psicologia generale	6-10
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	
	M-PSI/05 Psicologia sociale	
<i>Discipline filosofiche, sociologiche, antropologiche e giuridiche</i>	M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	6-10
	M-FIL/01 Filosofia teoretica	
	M-FIL/03 Filosofia morale	
	M-FIL/06 Storia della filosofia	
	SPS/01 Filosofia politica	
	SPS/07 Sociologia generale	
	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	
	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	
Prova finale	Project Work	12
Totale CFU		60

Illustrazione 2: Tabella di riferimento per gli ambiti disciplinari.

Oltre all'ambito formativo/didattico il CUN ha formulato alcune raccomandazioni:

- favorire una riflessione critica sull'esperienza lavorativa svolta;
- utilizzo di metodi di didattica prevalentemente a distanza, per venire incontro alla tipologia di utenza lavoratrice;
- tenere in considerazione la variegata composizione dell'utenza potenziale del corso intensivo, costituita anche da lavoratori privi di titoli di studio universitari;
- considerare la specificità del profilo dei partecipanti (adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione) e della loro particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo determinato) a cui, aggiungo, prevalentemente part-time;
- l'adozione, per il calcolo del costo d'iscrizione al corso intensivo, di meccanismi di contribuzione progressiva legati all'indicatore ISEE, in linea con quanto disposto dall'art. 1,

commi 252-267, Legge n. 232/2016¹².

Se le raccomandazioni sono state sostanzialmente garantite rispetto alla profilatura delle tipologie dei candidati lavoratori, con o senza titoli universitari, non è stato così in merito alla raccomandazione di tenere conto del calcolo della contribuzione in misura progressiva in base all'attestazione ISEE, per prestazioni agevolate di diritto allo studio.

In effetti le Università hanno risposto in maniera variegata e disomogenea, non solo rispetto all'impiego delle attestazioni ISEEU, ma anche rispetto al riconoscimento o meno di CFU pregressi già acquisiti.

Alcuni Atenei si sono virtuosamente uniformati all'utilizzo dei tabulati ISEEU per il corso intensivo di alta formazione¹³, utilizzando gli stessi tabulati per altri corsi convenzionali, altri hanno preferito stipulare delle convenzioni con enti pubblici o privati del terzo settore.

Qui di seguito la tabella comparativa illustra le diverse indicazioni raccolte dai siti ufficiali di alcune Università, in merito all'utilizzo dell'attestazione ISEEU per il calcolo agevolato e progressivo della contribuzione (in rosso la progressione degli scaglioni della contribuzione per indici ISEEU compresi tra i 9.000€ ed i 20.000€) ed il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

UNIVERSITA'	ISEE	RICONOSCIMENTO CFU	COSTO CORSO/Isee tra 9000€ e 20000€
Urbino	NO	NO	1200€ -800€ con convenzione
Perugia	SI	?	tabella isee (da 0€ a 1000€) /0€ - 300€
Firenze	SI	SI (fino a 24cfu)	tabella isee (da 0€ a 1500€) / 0€ - 500€ - 1000€
Siena	SI	SI (fino a 24cfu)	tabella isee (da 0€ a 1500€) / 0€ - 500€ - 1000€
Macerata	SI	NO	tabella isee (da 0€ a 1800€) /0€ sotto 15000
UniMarconi (Roma)	NO	SI (fino a 18cfu)	€ 450,00
UniPegaso	NO	? credo di NO	1200€ - 600€ con convenzione
UniCusano	NO	NO	€ 1.200,00
E-Campus	NO	NO	€ 1.500,00
Ferrara	NO	NO	€ 1.250,00
Torino (on-line)	SI	SI (fino a 12cfu)	tabella isee (da 600€ a 1800€) / 600€-1800€
Chieti	NO	NO	€ 1.500,00
Bologna	NO/SI a posteriori	SI (fino a 16cfu)	1657€ / 0€ fino al 13000

Illustrazione 3: Dati relativi ai corsi intensivi di ed. professionale attivati per l'anno accademico 2018/2019

¹² L.232/2016, Art.1, comma 252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), [...] è inferiore o eguale a 13.000 euro;

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

¹³ Nella maggior parte dei casi i corsi intensivi per la qualifica professionale di educatore socio-pedagogico sono stati inseriti all'interno dei 'Corsi di alta formazione', anche se pragmaticamente gli ambiti formativi proposti sono attinenti ad una Laurea triennale di primo livello.

Se è indubbio che la scelta delle Università di applicare o meno l'attestazione ISEEU non fosse obbligatoria, ma raccomandata, è altrettanto veritiero che sarebbe stato largamente giustificato garantire il massimo delle agevolazioni contributive a favore di potenziali lavoratori con contratti part-time ed a tempo determinato e con una paga oraria molto bassa rispetto al livello di qualifica richiesto (mediamente 7-8-9 € lordi all'ora), pur garantendo livelli di economicità adeguati per le Università.

Purtroppo non sono state normate adeguate misure di sostegno economico per l'accesso al corso di qualifica, almeno per fasce di lavoratori con retribuzione bassa, che spesso non arrivano a mille euro di retribuzione netta mensile.

1.4 L'inquadramento contrattuale dell'educatore professionale nel CCNL delle Cooperative Sociali

L'art. 47 del CCNL (*Inquadramento del personale*) delle Cooperative Sociali inserisce il personale educativo all'interno dell'area/categoria D, referente a posizioni di lavoro specializzato e qualificato, che richiede: capacità manuali e tecniche specifiche alla propria professione, conoscenze teoriche e professionali di base, competenze da svolgersi in autonomia, in coordinamento con altre figure ed infine capacità di coordinamento di altre figure professionali di minore contenuto professionale.

All'interno della categoria D sono inoltre delineati diversi livelli o posizioni economiche dedicate alla figura dell'educatore, in base alla tipologia di mansioni effettivamente assegnate ed al possesso o meno di specifica qualifica.

Le posizioni economiche sono 3, con i seguenti profili:

- Posizione economica D1 → Profilo: Educatrice/ore senza titolo;
- Posizione economica D2 → Profilo: Educatrice/ore professionale (con titolo);
- Posizione economica D3 → Profilo: Educatrice/ore coordinatrice/ore.

Dalla strutturazione dei precedenti inquadramenti si evince che la figura di educatore professionale socio-pedagogico e socio-sanitario debba essere necessariamente inquadrato con posizione economica D2 e che in ambito scolastico l'accesso ai ruoli di *assistente all'autonomia e alla comunicazione* spetti a chi abbia una qualifica universitaria di *educatore professionale socio-pedagogico*.

FOCUS: L'EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA.

Il Decreto ministeriale 378/18¹⁴ definisce, ai sensi dell'**art. 4, comma 1, lett. e**, del **D.Lgs. 65/2017**¹⁵, i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3 anni) a decorrere dal 2019/2020.

I requisiti richiesti dal D.Lgs 65/2017 sono quindi differenti da quelli previsti dalla legge Iori (Legge finanziaria 205/2017), che di fatto esclude i servizi per l'infanzia.

La normativa di riferimento rimane quindi il D.Lgs 65/2017 che indica come titoli di accesso:

La laurea in Scienze dell'Educazione (L-19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia,

La laurea in Scienze della Formazione Primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Il decreto 378/18 definisce sia i crediti necessari affinché la laurea L-19 sia considerata 'specificata', sia le caratteristiche e i contenuti del 'corso di specializzazione' inserito all'interno delle Università in cui è attivo il corso magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM-85 bis.

Il Decreto legislativo 65/2017 (art. 14) aveva anche previsto che ai fini dell'accesso al profilo restassero validi i titoli previsti dalle normative regionali purché conseguiti entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto) e che fossero fatti salvi gli accessi avvenuti in precedenza (chi è già in servizio)¹⁶.

¹⁴ Del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

¹⁵ *“LETT. e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

¹⁶ <http://m.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/educatori-nei-servizi-per-l-infanzia-0-3-definiti-i-titoli-di-accesso.flc>

- CAPITOLO II -

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione

2.1 La legge quadro 328/2000 ed i servizi educativi integrati in ambito scolastico.

La Legge quadro per la realizzazione del **sistema integrato di interventi e servizi sociali** (L. 328/2000) è il primo regolamento che da organicità e compattezza al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali.

L'**art. 14. della Legge quadro 328/2000** definisce i *Progetti individuali per le persone disabili* come mezzo per realizzare la piena integrazione delle persone disabili¹⁷, nell'ambito della vita familiare, sociale, lavorativa nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica.

La realizzazione e la presa in carico del progetto individuale è demandato ai Comuni di residenza, che operano d'intesa con le aziende sanitarie locali.

Il progetto individuale comprende una fase valutativa (valutazione diagnostico-funzionale) e conseguentemente l'erogazione di un paniere di servizi alla persona in base alle richieste ed esigenze espresse dalla persona che ne beneficia.

Le prestazioni di cura e di riabilitazione rimangono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre per gli altri servizi alla persona provvede il Comune, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, alle misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il Comune può gestire ed erogare tali servizi in forma diretta o accreditata, attraverso l'indizione di bandi comunali appositi che demandano l'organizzazione e l'erogazione dei servizi ad enti privati del terzo settore, pur mantenendo in capo la gestione e le responsabilità connesse in termini di controllo, verifica e co-progettazione.

L'utente è quindi soggetto di una presa in carico di 'rete', a cui partecipano in modalità integrata e partecipata sia il comparto sanitario che quello socio-assistenziale, nonché i soggetti stessi e/o le famiglie in base al principio di autodeterminazione.

Il modello o paradigma introdotto vuole considerare la persona nella sua totalità, e non fungere da passivo sistema di fornitore di servizi e prestazioni.

La risposta ai bisogni deve tener conto di un progetto di vita che includa il contesto sociale, la famiglia e le aspirazioni individuali.

Il progetto di intervento è quindi un percorso accompagnato che tiene conto di un certo grado di complessità della persona e del contesto ambientale. La gestione fattuale di questa complessità è un elemento essenziale per un passaggio reale da un sistema puramente assistenzialistico ad un sistema di intervento progettuale, attraverso l'azione sinergica di una pluralità di attori, sia istituzionali che del privato sociale, in base al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, tipico del modello del *welfare-mix*, improntato alla co-gestione, ed alla co-progettazione tra pubblico e privato.

A livello territoriale il principale strumento di questo sistema integrato è il **Piano di Zona** (PDZ) (18).

¹⁷ di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁸ Il Piano di zona è l'occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, programmare e guidare il proprio sviluppo e va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei servizi alle persone. In particolare, il

L' **Accordo di Programma** (ADP) è invece lo strumento per l'adozione del PDZ. È un Istituto giuridico individuato per realizzare una rete di relazioni tra loro coordinate, è quindi un accordo tra i soggetti interessati (*stakeholders*).

Tra i vari servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni è raffigurato anche il '**servizio educativo scolastico**', che consiste nell'assegnazione di un *assistente all'autonomia e alla comunicazione* che presti servizio all'interno del contesto scolastico con funzioni educative, assistenziali alla comunicazione ed alla autonomia, relazionali, nonché una funzione di mediatore per l'integrazione dell'alunno nel gruppo classe. Tali mansioni non sono sovrapponibili né a quelle specificatamente didattiche, di cui è responsabile il docente di sostegno, né a quelle assistenziali definite 'di base', di cui è responsabile il personale ATA.

Il **servizio educativo scolastico** comunale, quindi l'assegnazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, rientra in pieno titolo all'interno del progetto individuale per le persone disabili, progetto che deve essere raccordato con il PEI (*Piano Educativo Individualizzato*) elaborato in seno alle Istituzioni scolastiche.

Il raccordo e la comunicabilità tra i due documenti (Progetto Individuale e PEI) è garantito dall'**art.6 del Decreto Interministeriale N° 182 del 2020 (DI 182/2020)**¹⁹, in base al quale nel PEI devono essere esplicitate le indicazioni relative a tale raccordo, *“al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale”*²⁰. Lo stesso art.6, al comma 2, specifica che *“nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia”*²¹.

Il raccordo è indispensabile per dare concretezza al sistema integrato di presa in carico della persona in tutte le sue dimensioni e stati di necessità, includendo nel progetto di vita tutti gli *stakeholders* (persona diversamente abile, famiglia, enti pubblici, servizi sanitari, enti privati, singole professionalità, ecc.).

Piano di zona è lo strumento promosso dai diversi soggetti istituzionali e comunitari per:

- analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche pubbliche, private (profit e non profit) e del Volontariato;
- definire obiettivi e priorità, nel triennio di durata del piano attorno a cui finalizzare le risorse;
- individuare le unità d'offerta e le forme organizzative congrue, nel rispetto dei vincoli normativi e delle specificità e caratteristiche proprie delle singole comunità locali;
- stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci integrati e interventi connotati in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valutazione dei programmi e dei servizi.

(<http://www.edscuola.it/archivio/handicap/zona.html>).

¹⁹ DI 182/2020, Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato.

²⁰ Art. 6, comma 1 del DI 182/2020.

²¹ Art. 6, comma 2 del DI 182/2020.

2.2 Le procedure di attivazione dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione.

I principi di legge in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona diversamente abile, interessa quei soggetti che presentano elementi di minorazione fisica, psichica o sensoriale, certificata²² in base alla Legge 104/1992.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà ed alla necessità di attivazione di interventi assistenziali sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante apposite commissioni mediche²³, e nel caso in cui gli accertamenti sulla disabilità riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche²⁴ sono composte in base al dettato del novellato art. 4, comma 1-bis, sempre della legge 104/1992.

In presenza di certificazione in età evolutiva, gli aventi diritto possono esigere l'attivazione degli spettanti servizi socio-assistenziali, tra cui quelli legati al diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed all'inclusione scolastica.

Il **D.Lgs. 66/2017**²⁵ identifica le prestazioni esigibili per l'**inclusione scolastica** e le relative competenze assegnate allo Stato, le Regioni e gli Enti locali, tenuto conto del '*principio di accomodamento ragionevole*' ratificato²⁶ in base alla definizione elaborata dall'art. 2 della '*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*'²⁷.

Lo **Stato** provvede a:

- assegnare alle scuole statali i docenti di sostegno;
- definire l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- assegnazione dei collaboratori scolastici (personale ATA) con compiti di assistenza di base, in base al profilo professionale definito dal CCNL Scuola e tenendo conto del genere dell'utenza scolastica;
- assegnazione di contributi economici.

Inoltre lo Stato, con intesa in sede di Conferenza Unificata, individua "*i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale*"²⁸.

Gli **Enti territoriali** (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), ognuno in base alle proprie competenze, garantiscono le prestazioni di assistenza, incluso l'obbligo agli Enti locali (Comuni) di "*fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con*

²² Legge 104/1992, Art. 3, comma 1.

²³ Di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

²⁴ Di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.

²⁵ D.Lgs. 66/2017 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 Luglio 2015, n. 107.*"

²⁶ Ratifica ai sensi della L. 18/2009 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.*"

²⁷ "*per 'accomodamento ragionevole' si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;*" (Art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_convenzione_onu_ita.pdf).

²⁸ Art. 3, comma 4, del D.Lgs. 66/2017.

handicap fisici o sensoriali”, in base all'**Art.13, comma 3, della legge 104/1992**.

Nello specifico è competenza dei **Comuni** fornire il personale adeguato nei limiti delle risorse disponibili ed in base al principio di accomodamento ragionevole.

La domanda di personale da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione è inviata da ogni singolo dirigente scolastico al Comune competente (o ente territoriale), sotto forma di richiesta complessiva di un monte ore d'Istituto destinato alla copertura del fabbisogno di misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, le quali possono essere proposte e discusse tra Scuola ed Ente territoriale.

Il monte ore totale d'Istituto è dedotto dalla somma delle proposte definite in sede di verifica finale del PEI di ciascun alunno con disabilità, che avviene a fine anno accademico ed ha validità per l'anno successivo. Nello specifico è ciascun GLO²⁹, che in sede di verifica del PEI, propone e motiva la necessità di attivare l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per il singolo alunno certificato, specificando la tipologia di assistenza/figura professionale ed il numero delle ore ritenuto necessario.

La proposta è trasmessa al dirigente che farà poi la richiesta complessiva di ore al Comune.

Solitamente i Comuni esternalizzano il servizio attraverso l'indizione di bandi pubblici a livello comunale, ai quali partecipano enti del terzo settore, solitamente Cooperative Sociali di tipo “A”³⁰.

Nel territorio del Comune di Pesaro, entro il quale opero come educatore da più di dieci anni, il *servizio educativo scolastico* e l'assegnazione degli *educatori comunali* è gestito attraverso l'esternalizzazione del servizio al terzo settore, nello specifico il servizio è erogato da una Cooperativa Sociale di tipo A operante nel territorio.

²⁹ Gruppo di Lavoro Operativo.

³⁰ La differenza tra cooperative sociali di tipo A e di tipo B è:

- A: si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente;
- B: si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura

2.3 Le mansioni e le potenzialità dell'educatore professionale socio-pedagogico in ambito scolastico.

In ambito scolastico sono identificati specifici interventi di assistenza per garantire il diritto allo studio degli alunni con certificazione di disabilità in età evolutiva.

All'interno del PEI sono condensate distintamente le richieste per il fabbisogno di sostegno didattico, di assistenza di base (materiale e igienico) e gli interventi educativi riconducibili all'Assistenza specialistica per l'autonomia e/o comunicazione³¹, tenuto conto della certificazione di disabilità, del profilo di funzionamento e dei bisogni reali connessi.

Per ogni bisogno specifico sono identificate le apposite figure professionali: il docente di sostegno, il personale ATA per l'assistenza di base e la figura professionale dell'*assistente all'autonomia ed alla comunicazione*, che è coniugabile, all'interno del contesto scolastico, al profilo dell'*educatore professionale socio-pedagogico*, in quanto l'ambito di intervento scolastico è identificato dalla vigente legislazione (legge Iori).

L'educatore professionale è quindi tenuto ad intervenire per rispondere alle specifiche necessità di assistenza educativa relative allo sviluppo delle competenze per dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) e l'assistenza per la comunicazione per gli alunni privi di vista, privi di udito e con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo³².

Dal punto di vista della **comunicazione**, l'educatore assume il ruolo di 'facilitatore' del linguaggio e dei sistemi di comunicazione dell'alunno/a, in tutte le forme riferibili, cioè sul piano verbale, nella scrittura, attraverso sistemi comunicativi alternativi (CAA, LIS, BRAILLE, ecc.) nonché attraverso canali preverbal, empatici, simbolici oppure attraverso il tatto, l'espressività del viso e del corpo ed altro, tutti elementi che veicolano informazioni e sono a tutti gli effetti elementi del sistema olistico della comunicazione umana.

Sul piano dell'**autonomia** l'educatore ha il ruolo di sostenere ed implementare le competenze ed abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia personale e sociale, entro le possibilità oggettive dell'alunno/a.

Per autonomia personale si intende: il sapersi vestire, allacciare una scarpa, usufruire dei pasti, orientarsi negli spostamenti, la cura del sé e della propria igiene, gestire il denaro, operare azioni in autonomia ed autogestirsi nella routine scolastica.

Per autonomia sociale si intende il sapersi e/o riuscire ad integrarsi in autonomia nel gruppo classe. In questo contesto l'educatore deve fungere da mediatore delle relazioni tra l'alunno/a ed i coetanei, ma anche con i docenti ed altre figure adulte, deve altresì predisporre strategie atte a supportare la partecipazione alle attività della classe, operando in sinergia con l'azione educativa e didattica dei docenti.

Altro elemento operativo essenziale è la possibilità, per l'educatore professionale, di **progettare** interventi, laboratori ed attività predisposte *ad hoc* rispetto alle preferenze, le aspirazioni ed i bisogni dell'alunno/a con disabilità, in raccordo con i docenti ed il dirigente. La progettazione di attività individualizzate è una strategia trasversale che consente di intervenire, ad esempio, sia sul lato manuale e motorio-prassico (attività motorie, ludiche, artistiche, creative, ecc.), sul lato cognitivo (laboratorio di lettura, attività didattica integrata, ecc.) sia sul piano relazionale, includendo nel progetto la partecipazione di altri coetanei, a livello di Istituto, di gruppo classe oppure in piccolo gruppo.

L'educatore è anche un operatore spesso impegnato in più servizi, oltre a quello scolastico. Questa versatilità gli permette di assumere un punto di vista peculiare, che permette una lettura più

³¹ Art. 12, comma 1, del DI 182/2020.

³² Art. 12, comma 2, del DI 182/2020.

complessa dei bisogni dei soggetti con diversa abilità e dei contesti territoriali, uno sguardo che è differente e completo rispetto ad un punto di vista esclusivamente rivolto al contesto scolastico.

Il fatto di lavorare su altri servizi rivolti alla disabilità (SED³³, COSER, centri estivi, centri di aggregazione, ecc.) è un collettore potenziale ed importante con il 'mondo' esterno alla scuola.

L'educatore, in qualità di conoscitore delle risorse territoriali esterne alla scuola (centri di aggregazione giovanili, servizi di aiuto compiti, altri servizi comunali o privati), è un **'ponte' ideale**, come lo definirebbe Andrea Canevaro, **tra la Scuola e le opportunità offerte dall'ambiente extrascolastico**.

In questo fondamento l'educatore professionale potrebbe essere considerato come un operatore privilegiato per adempiere e dare fattibilità materiale al raccordo tra il PEI ed il Progetto Individuale, come da art. 14 della Legge quadro 328 del 2000.

Altro fattore rilevante è che l'educatore diviene un **mediatore** non solo per l'alunno/a diversamente abile, ma anche **per il gruppo-classe in genere**. Il fatto di vivere quotidianamente il contesto della classe ed essere una figura con un ruolo differente da quello del docente curricolare, rende la figura dell'educatore particolarmente ricettiva ed esposta alle dinamiche di gruppo.

L'educatore, che 'vive quotidianamente la classe', diviene inevitabilmente un 'valvola di sfogo' oppure un mediatore agevolato delle dinamiche interne al gruppo di adolescenti o bambini, un supporto ulteriore non solo per l'alunno/a assegnato ma per tutti i coetanei a lui prossimi. Questa prerogativa è condivisa appieno con il docente di sostegno.

Non è un caso, per fare un esempio, che in situazioni problematiche io stesso sia stato chiamato a partecipare ai Consigli di Classe in qualità di operatore interessato ed informato sulle dinamiche del gruppo, e che in alcuni Istituti scolastici l'educatore è invitato sistematicamente alle riunioni dei docenti, è infatti prassi di alcuni Istituti del pesarese far partecipare l'educatore alla prima ora dei Consigli di classe, in cui si discute prioritariamente dell'andamento dell'alunno/a assegnato all'educatrice/ore e della relazione con il gruppo-classe, dopo di che l'educatore è chiamato ad abbandonare la riunione quando la discussione si sposta su altri alunni.

Indubbiamente tale pratica è apprezzabile e permette di sfruttare pienamente la professionalità dell'educatore.

In ultimo l'educatore è tenuto a partecipare alla predisposizione del PEI e deve (o dovrebbe) essere inserito all'interno dei lavori del GLO³⁴. Su questo punto e sulle eventuali problematiche formali rimando al successivo capitolo dedicato.

Definite le mansioni principali e le ulteriori potenzialità assunte o assumibili al ruolo dell'educatore, passerò ora ad una disamina di alcune criticità generali sul piano normativo ed attuativo, con spunti relativi alla mia esperienza in qualità di educatore scolastico.

³³ Servizio Educativo Domiciliare.

³⁴ Gruppo di Lavoro Operativo.

- CAPITOLO III -

Alcune criticità

In questo capitolo predisporrò una veloce disanima su alcune criticità legate alla professione di educatore scolastico sul piano formale e normativo, e che creano ambiguità e differenziazioni a livello nazionale e territoriale, senza avere alcuna pretesa di esaurire o inglobare tutte le problematiche che oggi coinvolgono il mondo professionale degli educatori.

Nei seguenti capitoli affronteremo tre problematiche formali:

- La sovrapposizione di mansioni tra l'educatore, il personale ATA e gli insegnanti di sostegno;
- I diversi inquadramenti professionali e contrattuali;
- L'ambiguità formale sul ruolo che l'educatore deve assumere all'interno del GLO.

Alle considerazioni generali, in alcuni punti, aggiungerò delle osservazioni personali in base alla mia esperienza diretta.

3.1 La sovrapposizione dei ruoli e delle mansioni con altre figure interne alla scuola.

L'educatore professionale, o assistente all'autonomia ed alla comunicazione, è un lavoratore assunto da un ente privato (spesso una Cooperativa Sociale) e che opera all'interno di un bando gestito dall'ente pubblico territorialmente competente (il Comune).

Il luogo di lavoro dell'educatore è il plesso scolastico, pur non essendo dipendente dell'Istituto statale, comunale (ad esempio per i nidi d'infanzia) o di una scuola paritaria.

Questa premessa è fondamentale per comprendere i nessi e l'importanza di assumere un ruolo e delle mansioni specifiche, legate ai sunti della normativa vigente.

Purtroppo sia a livello nazionale che territoriale non sempre la distinzione delle responsabilità e dei ruoli non è rispettata, causando sovrapposizioni ambigue delle mansioni dell'educatore con quelle dei docenti di sostegno e del personale ATA addetto all'assistenza di base.

SOVRAPPOSIZIONE CON LE MANSIONI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO:

L'educatore è tenuto a lavorare in sinergia con il docente di sostegno e non c'è dubbio che nel lavoro quotidiano le due figure si debbano confrontare e supportare vicendevolmente, all'interno del concetto di corresponsabilità educativa, allargata anche ai docenti curricolari.

Se è chiaro che il docente di sostegno non possa considerare unicamente l'elemento didattico ma anche gli elementi sociali, comunicativi e relazionali dell'alunno/a, è altrettanto scontato che l'educatore debba aiutare e collaborare alla didattica attraverso strategie di mediazione didattica, approcci pedagogici e sistemici che intervengono sulle metodologie, gli ambienti di apprendimento ed altro.

Detto ciò, è però importante chiarire che la dimensione didattica è prerogativa dei docenti (sostegno e curricolari) e che gli educatori non possono essere responsabilizzati su questo elemento e non possono assumere ruoli o mansioni equivalenti a quelli dei docenti.

Nel concreto può accadere che il monte ore settimanale dell'educatore sia utilizzato per completare i 'buchi' orari dell'insegnante di sostegno, in base a strategie tese a coprire le materie

curricolari considerate più rilevanti, oppure che all'educatore vengano assegnati compiti quali prendere appunti delle lezioni o addirittura prendersi in carico la totale responsabilità di alcune materie curricolari.

Queste procedure sono di per sé scorrette e problematiche laddove queste mansioni indebite sottraggano tempi e spazi al reale lavoro dell'educatore ed alle sue responsabilità professionali.

In conclusione, a mio parere, il supporto dell'educatore alla didattica deve escludere *in toto* ogni tipo di diretta responsabilità, ma può supportare, senza sostituirsi, la buona riuscita del piano didattico, così come del resto i docenti possono partecipare ai progetti individuati dall'educatore.

Quindi, per fare un esempio concreto, un educatore non è tenuto a prendere appunti e predisporre i contenuti del lavoro didattico, ma piuttosto può collaborare nel preparare l'alunno/a alle dinamiche di una interrogazione o di altre prove valutative (comunicazione e relazione con gli insegnanti), può dare consigli sulle metodologie e la struttura del materiale didattico fornito all'alunno/a (mediazione didattica), ma non può fornire i contenuti didattici stessi, i quali devono essere predisposti dai docenti curricolari per la singola materia e dall'insegnante di sostegno con adeguate competenze didattiche.

Altro elemento problematico è la gestione delle ore di educativa in assenza dell'alunno, laddove l'educatore viene dirottato a sostituire i docenti di sostegno assenti. Questa procedura non è formalmente corretta, infatti se di norma l'educatore assente deve essere sostituito da personale con stesso profilo professionale fornito dall'ente committente, allo stesso modo le assenze del personale docente devono essere coperte con disponibilità di altri docenti.

Non è infatti legittimo, da parte di una Istituzione scolastica, coprire il proprio fabbisogno attingendo a personale non alle proprie dipendenze, che ha posizioni contrattuali differenti, mansioni e ruoli non sovrapponibili a quelle di un docente di sostegno.

La responsabilità di sostituire il personale docente è demandata unicamente all'organizzazione della scuola. L'educatore non può essere utilizzato come 'stampella' nel caso di mancanza di adeguato organico, situazione che purtroppo non è affatto rara all'interno delle strutture scolastiche.

SOVRAPPOSIZIONE CON LE MANSIONI DEL PERSONALE ATA:

In base al CCNL³⁵ comparto Scuola i collaboratori ai quali il dirigente scolastico da incarico di assistenza di base, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore e a prestare assistenza igienica, consistente nella cura dell'igiene personale, nell'accompagnamento e nell'uso dei servizi igienici da parte degli alunni con disabilità, inoltre in caso di necessità i collaboratori scolastici sono tenuti ad assistere gli alunni con disabilità durante l'orario di mensa.

Per la mansione aggiuntiva il personale ATA, concluso il corso apposito, viene remunerato con mille euro lordi in più l'anno, computabili anche a fini pensionistici³⁶.

La normativa recente è poi intervenuta con la L.107/2015 (art. 1, comma 181, lettera c, punto 8³⁷) prevedendo espressamente l'obbligo di aggiornamento di tale personale al fine dell'assistenza materiale per la cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità.

A livello giudiziario è esemplare, al riguardo, la sentenza n° 22786/16 della Corte Suprema di Cassazione (Sesta Sezione Penale), che ha confermato la condanna in sede penale³⁸ per "*rifiuto di atti d'ufficio e lesioni personali*" a carico di tre collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una alunna con disabilità della scuola

³⁵ Art. 47 e 48 del CCNL comparto scuola (2006 – 2009).

³⁶ <https://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=27202>

³⁷ "8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;"

³⁸ La pena penale è stata prescritta.

materna.

Non meno importante è stato il recente parere (n.115 in data 8/5/2020) espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Sicilia che, sul quesito dell'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali concernente la spettanza dell'assistenza igienica degli alunni con disabilità, ha evidenziato la necessità che l'assistenza igienica sia affidata ai collaboratori scolastici³⁹.

Sulla base di queste premesse è ormai evidente quali siano le mansioni del personale ATA in riferimento all'assegnazione di incarico del dirigente.

La presa in carico di queste funzioni è un obbligo istituzionale della Scuola ed il personale appositamente formato non può rifiutarsi di assumere compiti spettanti, pena il rischio di sanzioni disciplinari se non addirittura il rischio di sanzioni penali, come stabilisce la sentenza di cui sopra⁴⁰.

FOCUS: L'assistenza igienica e materiale per gli alunni con disabilità.

Il Ministero della Pubblica Istruzione (già con propria nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390) ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)⁴¹.

L'attuale assetto normativo, in particolare la Circolare Ministeriale 3390/2001 ed il novellato art. 3, comma 4, del D.Lgs. 66/2017⁴², vengono in 'soccorso' a quelle situazioni di incertezza ed ambiguità ravvisate in più situazioni a livello nazionale, in cui agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione venivano assegnate, formalmente o informalmente, compiti sovrapposti a quelli specifici del personale ATA.

Ad oggi la confusione nell'interpretazione dei termini "assistente" ed "assistenza" dovrebbe essere sanata ed i confini tra *l'assistenza di base* (assistenza all'igiene personale e spostamento degli alunni) e *l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione* (assistenza educativa "specialistica") dovrebbero essere chiari.

Tuttavia, in una recente ricerca svolta nel Settembre del 2020 e pubblicata dalla rivista "Integrazione Scolastica e Sociale" della Erickson, risulta che *"solo il 34% del campione, dichiara di non aver mai dovuto occuparsi dell'assistenza di base"*, e il 56% dichiara di averlo fatto da solo, con tutti i rischi per la sicurezza propria e del bambino, che ne conseguono (Di Michele 2020)⁴³.

In effetti anche nella mia esperienza lavorativa all'interno degli Istituti pesaresi, mi sono

³⁹ <https://www.aipd.it/site/scheda/644-finalmente-anche-nelle-scuola-siciliane-l'assistenza-igienica-e-affidata-ai-collaboratori-scolastici-parere-cga-115-20/>

⁴⁰ https://aipd.it/aipd_scuola/i-collaboratori-scolastici-sono-tenuti-a-prestare-assistenza-igienica-agli-alunni-con-disabilita-sent-corte-cass-2278616/

⁴¹ http://www.handylex.org/schede/assistenza_igienica_materiale_alunni_disabilita.shtml

⁴² Art. 3, comma 4 del D.Lgs 66/2017 - *"sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ((ferme restando le diverse competenze)) dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto ((come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente)), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ((nel rispetto comunque degli)) ambiti di competenza della contrattazione collettiva ..."*

⁴³ *"A dimostrazione dei dati fin qui elencati, i due dati sulla percezione di quanto siano chiari compiti e funzioni dell'assistente all'autonomia e alla Comunicazione:*

- *al personale della scuola: si 16%, parzialmente 42%, no 42%;*
- *alle famiglie: si 21%, parzialmente 50%, no 29%."*

(<https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-3/disabilita-e-inclusione-scolastica/>)

dovuto scontrare ampiamente con questa problematica, laddove mi è stato richiesto di sopperire da solo (nell'accompagnare ai servizi igienici e conseguente pulizia igienica) alla mancanza di personale ed altre inadeguatezze della struttura scolastica, per quanto va aggiunto che tali problematiche riguardano singoli Istituti scolastici poco virtuosi, mentre nella maggioranza dei casi la conoscenza normativa è adeguata.

A mio parere la situazione nel contesto del Comune di Pesaro è 'appesantito' da poco chiare ed enigmatiche definizioni delle mansioni specifiche assegnate agli educatori scolastici. Infatti nel "Manuale operativo dell'educatore scolastico", elaborato dalla Cooperativa in raccordo con le indicazioni del bando comunale, gli educatori, definiti "assistenti", sono incaricati di compiti sull'area delle autonomie personali con mansioni così espressamente definite:

- Cura della persona (per esempio vestirsi e svestirsi);
- Igiene (per esempio lavarsi, asciugarsi);
- Controllo sfinterico;
- Alimentazione (per esempio consumare pasti);
- Spostamenti nell'ambiente.

Alcuni di questi punti andrebbero, a mio parere, ulteriormente definiti. Ad esempio la nota sul 'controllo sfinterico' andrebbe chiarita, specificando se si intende una semplice osservazione sui bisogni primari od un intervento diretto dell'educatore sulla funzione sfinterica. Ovviamente ogni interpretazione che vada a sovrapporre i compiti dell'educatore all'assistenza di base andrebbe impugnata e resa illegittima.

CONCLUSIONI:

In ultima analisi nei casi di sovrapposizione di mansioni, sia con il personale ATA che con il personale docente, è molto importante che sia prima di tutto l'educatore ad obiettare o criticare eventuali pretese formalmente erranee, soprattutto dove si chieda all'educatore di assumere compiti di assistenza di base, di sostituire docenti di sostegno o elaborare in prima persona (con responsabilità didattica) i contenuti attinenti a specifiche materie di insegnamento.

In tutti questi casi si andrebbe ad impiegare, all'interno dell'organizzazione lavorativa della Scuola, del personale 'esterno' per mansioni normativamente non spettanti.

Tale impiego scorretto si potrebbe anche configurare come intermediazione od interposizione di manodopera, che è un illecito amministrativo.

Quello dell'intermediazione o interposizione di manodopera è un discorso non scontato per la figura dell'educatore, che quotidianamente lavora nelle strutture scolastiche come personale esterno ad esse.

Ad esempio è rilevante anche il problema di 'chi' e 'come' dovrebbe vigilare sul lavoro e la presenza a scuola del personale educativo comunale.

In una occasione il dirigente scolastico, prevedendo il diritto di vigilare sulla presenza a scuola degli educatori comunali, ha decretato che tutti gli educatori fossero dotati di *badge* e che dovessero utilizzarlo all'inizio ed alla fine dell'orario di lavoro.

Dopo una valutazione interna gli educatori si sono opposti in quanto la responsabilità della vigilanza spetta alla Cooperativa in quanto datore di lavoro, inoltre l'utilizzo dello stesso *badge* del personale ATA si sarebbe potuto configurare come intermediazione di manodopera (sul piano formale la gestione ed il controllo dell'orario di lavoro degli educatori spetta all'ente appaltatore, in riferimento al mandato del committente pubblico, cioè il Comune⁴⁴).

⁴⁴ L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio

Infine si è considerato che i dati sensibili ricavati dall'utilizzo del *badge* erano trattati in prima battuta dagli uffici dell'Istituto scolastico senza che nessun educatore abbia mai firmato alcuna liberatoria o autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3.2 I diversi inquadramenti professionali dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

Nel panorama nazionale la figura dell'educatore o assistente all'autonomia e alla comunicazione è inquadrata, da un punto di vista economico e retributivo, in maniera alquanto diversificata.

Tralasciando la libera professione, all'interno del terzo settore gli educatori, in tutti gli ambiti operativi, sono assunti con livelli da C1 (operaio) a D2 (educatore con titolo) del CCNL delle Cooperative Sociali.

È ovvio che a più di tre anni dall'entrata in vigore della legge Iori, che auspica e nella sostanza obbliga i bandi comunali e gli enti privati ad introdurre personale con qualifica professionale (quindi in livello D2), si deduce che la situazione non è ancora regolamentata a dovere.

Ad oggi moltissimi educatori con laurea triennale in Scienze dell'educazione o con corso intensivo di qualifica di 60 CFU sono ancora non inquadrati al livello retributivo giusto, e molti bandi non prevedono il livello D2.

3.3 Il ruolo dell'educatore all'interno del GLO e nella stesura del PEI.

Il **Decreto Interministeriale 182/2020**⁴⁵ ha introdotto l'adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato.

Il PEI è elaborato ed approvato dal **GLO** (Gruppo di Lavoro Operativo⁴⁶) tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (art. 12, comma 5, L. 104/1992) e del **Profilo di Funzionamento**⁴⁷, strumento propedeutico all'elaborazione del PEI, tenendo presente le indicazioni elaborate secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il GLO ha il compito di fornire (oltre alla proposta del numero di ore di sostegno alla classe) *“la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione”*⁴⁸. In base a tale proposta, gli Enti territoriali (solitamente i Comuni), come abbiamo precedentemente descritto, erogano il servizio assegnando il personale in base al profilo professionale richiesto (educatori professionali socio-pedagogici). Il servizio può essere erogato direttamente dai Comuni, oppure può essere gestito esternalizzando l'erogazione del servizio tramite l'indizione di un bando pubblico diretto agli enti del terzo settore, solitamente Cooperative Sociali di tipo A.

Il GLO è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto dal consiglio di classe, o comunque dai docenti contitolari compresi i docenti di sostegno.

Al GLO possono partecipare gli stessi studenti, i genitori o i tutori dell'alunno con disabilità, i rappresentanti designati dell'UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) dell'ASL e *“le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità”*⁴⁹.

L'**art. 3, comma 5, del DI 182/2020** specifica che per 'figura professionale esterna alla scuola'

⁴⁵ <https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/14/adozione-modello-nazionale-pei-e-modalita-di-assegnazione-misure-di-sostegno/>

⁴⁶ Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione di cui all'art. 9, comma 10, del D.Lgs 66/2017.

⁴⁷ Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”.

Il profilo di funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all'ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. (<https://www.orizzontescuola.it/riforma-sostegno-profilo-di-funzionamento-cose-e-chi-lo-redige/>).

⁴⁸ Art. 2, comma 1, lett. g, del D.M. 182/2020.

⁴⁹ Art. 3, comma 2, del D.M. 182/2020.

si intende 'l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione', cioè l'educatore professionale socio-pedagogico assegnato all'alunno/a.

L'educatore è in questo caso definito esterno alla scuola perché è un professionista contrattualmente legato e stipendiato da un ente privato del terzo settore, che ha il compito di erogare il servizio, mentre la gestione è in capo all'ente pubblico competente (Comune) che ha indetto il bando comunale per l'assegnazione ed erogazione del servizio. Ecco perché in molte realtà l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è definito anche 'educatore comunale'.

La legislazione non definisce l'educatore come membro stabile del GLO, ma come figura che 'partecipa' in quanto interagisce sia con la classe che con l'alunno diversamente abile, ed è di conseguenza portatore di informazioni, punti di vista specifici, osservazioni empiriche e spunti riflessivi professionalmente validi ed attinenti.

Sul concetto di 'partecipazione' si innesta però, a mio avviso, un interrogativo formalmente rilevante, se cioè questa partecipazione dell'educatore al GLO sia solo consultiva, o abbia valore decisionale.

Ovvero: l'educatore può pretendere di apporre il proprio 'voto' in seno alle decisioni prese dal GLO ed in relazione all'elaborazione del PEI?

La risposta non è affatto scontata.

La normativa specifica che la partecipazione al GLO ha valore consultivo, e non decisionale, solo per l'eventuale esperto che, su richiesta della famiglia, è autorizzato a partecipare al GLO dal dirigente scolastico.

Per l'educatore non è prevista una specificazione altrettanto chiara. Ciò apre un possibile dibattito che può condurre a difformità interpretative tra diversi territori se non tra Istituti scolastici dello stesso Comune.

I possibili atteggiamenti divergenti possono essere ricondotti a due tipologie di lettura del testo normativo. La prima lettura di stampo prettamente formale, la seconda maggiormente inclusiva e pragmatica rispetto al ruolo dell'educatore professionale, e sono:

- L'elaborazione del PEI è responsabilità della Scuola e l'educatore (assistente all'autonomia e alla comunicazione), in qualità di figura professionale esterna alla scuola, ha solo un ruolo partecipativo e non decisionale;
- L'educatore è una figura professionale primaria per l'integrazione dell'alunno disabile, ed ha perciò facoltà decisionale e di 'voto' all'interno del GLO.

La propensione al secondo atteggiamento può essere sostanziata e giustificata dall'**art. 3 comma 8 e 9 del DI 182/2020**, per cui il dirigente scolastico, a inizio anno scolastico, definisce con proprio decreto la configurazione del GLO (comma 8) utilizzando l'apposito documento allegato al decreto, al cui elenco può essere aggiunto anche l'educatore/assistente all'autonomia e alla comunicazione, il quale diviene a pieno titolo membro del GLO.

Il GLO, così formato includendo l'educatore, elabora ed approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono stati ammessi con decreto ai lavori (comma 9). In questa conformazione l'educatore sembra poter assumere un ruolo decisionale e non solo partecipativo.

La scelta di inserire o meno l'educatore nell'elenco per la configurazione del GLO è però una scelta soggettiva del dirigente, il quale potrebbe omettere la figura educativa, e a quel punto l'educatore che fosse chiamato a partecipare ai lavori per l'elaborazione del PEI, avrebbe, almeno formalmente, solo un ruolo partecipativo (comma 2) e non decisionale.

Altro elemento non di poco conto è la possibilità, o meno, per l'educatore di accedere alla documentazione ed ai verbali del PEI discusso ed approvato, considerando che questa possibilità è garantita solo ai membri effettivi del GLO.

All'educatore scolastico è invece preclusa la possibilità di accesso alla documentazione attinente alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità⁵⁰, utile all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza. Al portale dell'Anagrafe degli alunni con disabilità possono infatti accedere solo i docenti che compongono il GLO, nella conformazione descritta all'art. 3, comma 1 del DI 182/2020⁵¹.

La stessa problematicità è stata rilevata da più parti anche in merito al ruolo della famiglia all'interno del GLO, che è “*composto dal team dei docenti contitolari*”, mentre “*vi partecipano i genitori*”⁵². Anche in questo caso il ruolo unicamente 'partecipativo' della famiglia potrebbe essere inteso in senso esclusivo della funzione decisionale del GLO alle sole figure dei docenti.

Eppure uno dei fondamentali compiti dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione è proprio la partecipare al GLO ed alla conseguente stesura del PEI.

La realtà oggi è però un'altra, infatti secondo l'indagine pubblicata nel 2020 da Erickson (Di Michele, 2020) solo il 58% degli educatori è a conoscenza di informazioni dettagliate sui casi seguiti (diagnosi funzionale, tipo di terapie seguite, attività extrascolastiche), solo il 44% dichiara di collaborare sempre alla stesura del PEI (sulla cui impronta progettuale è basato l'intervento che va a svolgere), ed infine solo il 43% partecipa abitualmente ai gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica⁵³.

⁵⁰ Il decreto ministeriale 28 luglio 2016, n.162 ha previsto la creazione della partizione di Anagrafe Nazionale degli Studenti dedicata agli alunni con disabilità. Nella suddetta partizione le scuole devono inserire, pertanto, tutte le informazioni indispensabili per la definizione delle procedure necessarie all'inclusione scolastica. L'insieme dei dati immessi costituisce un apposito fascicolo che segue l'alunno lungo tutto il suo percorso scolastico. Tale implementazione del sistema informativo, come riporta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce un passo fondamentale nel processo di semplificazione amministrativa, in quanto consentirà, a regime, l'integrazione tutti i processi di rilevazione dei dati, concernenti gli alunni con disabilità, anche ai fini del loro utilizzo da parte degli Uffici competenti per la definizione degli organici di sostegno. (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/2019/02/partizione-dedicata-agli-studenti-con-disabilita-le-informazioni-necessarie-per-le-scuole/>).

⁵¹ Art. 4, comma 10, del DM 182/2020.

⁵² “È pur vero che queste espressioni sono state copiate dal Decreto Legislativo 66/17, come integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19, e tuttavia, nel Decreto Interministeriale 182/20 e nelle Linee Guida di esso, la diversità dei termini usati e dei due diversi commi, ha dato l'impressione a molti che questa differenziazione fosse inutile e fuorviante, e ad alcuni addirittura che si trattasse di un'esclusione dei genitori dal GLO o comunque di un loro ruolo in seno ad esso decisamente subordinato ai docenti. E pur vero però che i due commi sono sotto lo stesso art. 3 del DI n° 182/20 che recita “Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione”. Pertanto non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che i genitori facciano parte del GLO. Ma, onde evitare queste interpretazioni, che potrebbero anche essere fatte proprie da qualche organo giurisdizionale in caso di eventuali controversie, ci associamo a quanti chiedono che risulti chiaro e in modo inequivocabile che i genitori sono “membri a pieno titolo” del GLO” (FISH, pag. 3-4 e fine pag. 22).

⁵³ <https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-3/disabilita-e-inclusione-scolastica/>

- CONCLUSIONI -

Buone prassi e futuro dell'Educatore Scolastico.

BUONE PRASSI: L'EDUCATORE DI PLESSO A BOLOGNA.

Il progetto dell'educatore scolastico di Istituto è oramai operativo nel Bolognese da qualche anno. L'idea alla base è quella di riconoscere la centralità della figura educativa nell'ambito dell'Istituzione Scolastica e dare massima evidenza alle sue potenzialità.

L'azione educativa propria dell'educatore è intesa, non solo in riferimento alle esigenze individuali dell'alunno diversamente abile, ma all'interno dell'ecosistema in cui lo stesso alunno è 'immerso'. Per rispondere al principio di 'integrazione' l'educatore ha necessità di coinvolgere la classe e l'intera comunità scolastica per dare adito ad un progetto di integrazione che sia tale, e che prenda in esame i bisogni e le peculiarità non solo dell'alunno, ma anche dei gruppi di coetanei e dell'ambiente scuola nelle sue peculiarità. La progettazione educativa deve cioè rispondere ad un 'paniere' complesso e diffuso di bisogni e soggettività.

L'educatore di plesso, anche se formalmente assegnato ad un alunno, può infatti progettare interventi che siano diretti a gruppi di alunni, di cui l'alunno disabile fa parte.

Infatti nel momento in cui l'alunno dovesse essere assente per un periodo continuativo, il regolamento permette all'educatore di poter lavorare il suo monte ore complessivo a beneficio della classe, di altri alunni e/o per dare continuità a progetti o laboratori già in essere.

Altro principio è quello di flessibilità lavorativa, che permette l'accantonamento e l'utilizzo programmato del monte ore dell'educatore per riorganizzare le risorse in base alle esigenze della scuola.

Ad esempio sussiste una regolamentazione chiara e condivisa tra scuola, cooperative e sindacati, che permette di accantonare le ore di assenza dell'alunno per recuperarle attraverso ore svolte in modalità non frontale (riunioni, PEI o utili per la programmazione/progettazione) o per altre esigenze condivise.

Altro elemento importante è la regolamentazione condivisa delle mansioni dell'educatore, ad esempio è fatto divieto demandare agli educatori ogni responsabilità didattica, per cui qualsiasi intervento di questa natura va definito dagli insegnanti ed è ulteriormente precisato che non si possono utilizzare gli educatori per sostituire insegnanti di sostegno assenti⁵⁴.

L'EDUCATORE ED IL PEDAGOGISTA SCOLASTICO. UN POSSIBILE FUTURO.

Il **DDL S. 1319/2020** *'Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante'* vorrebbe promuovere l'istituzione di due figure professionali specifiche, cioè l'*educatore scolastico* ed il *pedagogo scolastico*.

Il DDL, promosso dalla senatrice Vanna Iori ed altri senatori, intende proseguire con l'evoluzione delle figure educative iniziata con la Legge finanziaria 205/2017, e dare maggior ordine e completezza all'apparato legislativo ed inquadrare gli educatori professionali socio-pedagogici in ambito scolastico.

Il testo del decreto pone in essere la necessità di potenziare lo sviluppo della 'comunità educante' all'interno del contesto scolastico, individuando proprio le figure dell'*educatore scolastico*

54

https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/Allegato8_Educatore_di_istituto.pdf

e del *pedagogista scolastico* come attori e promotori fondamentali di tale processo, allo scopo di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono. Figure professionali interne alla scuola che possano mediare i conflitti e favorire lo sviluppo dell'unicità della persona.

Come sappiamo l'attuale organizzazione scolastica non prevede l'inserimento strutturale delle figure professionali dell'educatore e del pedagogista in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi, dove attualmente queste figure sono esternalizzate.

Partendo da questo contesto il DDL propone, in maniera strategica, di inquadrare le figure professionali di educatori e pedagogisti negli ambiti territoriali definiti dalla Legge 107/2015⁵⁵, e dare delega alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

L'inserimento strutturale nella Scuola di specifiche figure consente di dare supporto alla continua interazione educativa tra alunni-docenti-famiglia, in maniera tale da:

- accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nella età evolutiva;
- supportare le competenze educative dei docenti;
- progettare, pianificare, valutare ed attuare buone prassi pedagogiche ed educative nell'ambiente scuola;
- affrontare la crescente complessità delle relazioni educative e prevenire forme di disagio in ambito scolastico, con particolare riferimento a fenomeni crescenti di violenza, bullismo e cyberbullismo, in maniera strutturale e con competenze professionali.

L'art 3 definisce nello specifico la figura dell'educatore scolastico.

Art. 3. (Educatore scolastico)

1. *Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori.*

2. *L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative.*

3. *L'educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (L-19) o il possesso della qualifica di educatore professionale.*

⁵⁵ L. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."

A mio parere la possibilità in futuro di reclutare gli educatori tramite concorso pubblico ha più di un vantaggio:

- l'educatore entra a far parte ufficialmente del personale scolastico, evitando così ogni problematica di integrazione e funzionalità operativa data dall'essere considerato come personale esterno alla Scuola;
- può essere considerato a tutti gli effetti membro del GLO, con specifiche competenze all'interno dell'elaborazione del PEI;
- non è costretto a continui cambi del luogo di lavoro (continui cambi di Istituti), oppure essere impiegato contemporaneamente in più plessi, con conseguenti problematiche nella sistemazione del proprio monte ore ed aumento dello stress percepito da eccessivi carichi strutturali di lavoro (rischio più elevato di *sindrome da burnout*).
- può conseguire una remunerazione migliore e più adeguata alle proprie qualifiche e competenze⁵⁶.

⁵⁶ Mediamente il costo unitario di un'ora di lavoro di educativa, pagata dall'Ente committente (Comune) alla Cooperativa (o altro ente del terzo settore), è di 20-22 €. Scorporati i costi di gestione ed altri costi accessori, l'educatore riceve una remunerazione media di 7-9 € lordi all'ora. Quindi solamente il 40% circa del costo unitario pagato dal Comune. Ovviamente se la Scuola assumesse direttamente gli educatori, si eviterebbero notevoli costi di gestione, a vantaggio dello stipendio degli educatori ed anche dell'erario pubblico.

Bibliografia e riferimenti normativi.

CAVAGNA P. P., *Libera professione per Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-Pedagogici*, Edizioni Scientifiche Cavagna, Torino, Aprile 2020.

DI MICHELE P., *Disabilità e inclusione scolastica: Una ricerca sugli assistenti all'autonomia e alla comunicazione*, Edizioni Centro Studi Erickson - Vol. 19, n. 3, Trento, Settembre 2020. (<https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-3/disabilita-e-inclusione-scolastica/>).

FARACI M. C., GRASSINI D., MOZZONI M., *Educatori: Sfruttati, malpagati, ricattati*, Edizioni Underground?, Milano, Marzo 2018.

PERDONA' G, *Diritto del lavoro professional: Il lavoro in cooperativa*, Key editore, Milano, Gennaio 2018.

CAMERA DEI DEPUTATI, *Servizio Studi, Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione: Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista (A.C. 2656-3247 T.U.)*, Dossier n° 190 – Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionali, 18 Aprile 2016. (<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/CU0188a.htm#1002069>)

CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA - 23 E 24 MARZO 2000, *Conclusioni della Presidenza*. (https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm#:~:text=CONCLUSIONI%20DELLA%20PRESIDENZA,-I.&text=Il%20Consiglio%20europeo%20ha%20tenuto,un'economia%20basata%20sulla%20conoscenza).

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65, *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 Luglio 2015, n. 107*.

DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013, N. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*. (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg>).

FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH), *Considerazioni della fish sulla bozza di linee guida per la compilazione del nuovo PEI*, Roma 31 agosto 2020. (<http://www.superando.it/files/2020/09/fish-linee-guida-pei.pdf>).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03)*, Consiglio dell'Unione europea, 2017. (<https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/Legal%20text-IT.pdf>)

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*. (17G00222), (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*. Settembre 2009. (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf>).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Consiglio Universitario Nazionale, *Richiesta parere in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione di cui all'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205*, adunanza del 3/7/2018 (<https://www.cun.it/uploads/6898/corsointensivoformazione.pdf?v=>).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*, Decreto Ministeriale N° 182 del 29/12/2020. (https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000182.29-12-2020.pdf).

MINISTERO DELLA SANITA', *Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, Decreto 8 Ottobre 1998, n. 520.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XVIII Legislatura, DISEGNO DI LEGGE, *Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante*, Fascicolo Iter DDL S. 1319, del 22/11/2020.

ANDREA GIUSTI

Pesaro (PU), il 26/03/2021